

(N. 2690)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZUGARO DE MATTEIS

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1952

Modificazione dell'articolo 645 del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 485, vennero apportate modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. Il decreto venne ratificato, con ulteriori modificazioni e aggiunte, con legge 14 luglio 1950, n. 581. L'articolo 52 di questa legge autorizzava il Governo a emanare disposizioni complementari aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamen-

to delle nuove norme col Codice di procedura civile e con le altre leggi. In virtù di tale autorizzazione venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 857 del 17 ottobre 1950. Con l'articolo 13 di questo decreto il testo dell'articolo 645 del Codice di rito, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (opposizione a decreto di ingiunzione) è stato sostituito come appresso:

TESTO ORIGINARIO.

Art. 645 (Opposizione). L'opposizione si propone davanti all'Ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di *costituzione* sono ridotti a metà.

TESTO SOSTITUITO CON IL DECRETO DEL 1950.

Art. 645 (Opposizione). L'opposizione si propone davanti all'Ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di *comparizione* sono ridotti a metà.

La differenza tra le due formulazioni sta, dunque, nella natura dell'attività processuale in relazione alla quale i termini vengono ridotti alla metà. Riduzione dei termini di costituzione secondo il testo originario; riduzione dei termini di comparizione secondo il testo del 1950.

La relazione del Ministro di grazia e giustizia al Presidente della Repubblica afferma che essa differenza è « conseguenza del sistema della citazione a udienza fissa » che a sua volta è tra le principali modificazioni apportate dalla legge n. 581 del 14 luglio 1950.

Ma i termini di comparizione (articolo 163-*bis* del Codice di procedura civile) sono indicati soltanto nel minimo e non nel massimo (« Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori... »). È ovvio che se possono ridursi tali termini minimi determinati non è possibile determinare la metà di termini massimi non determinati. Di guisa che la disposizione risulta inapplicabile. E poichè lo scopo che il legislatore ha inteso raggiungere con la riduzione dei termini processuali in parola è quello tradizionale di sollecitare, cioè, la definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione guardata con sospetto, questo fine è venuto

meno nel momento stesso in cui si intendeva adottare una norma per raggiungerlo.

Si appalesa, pertanto, necessario di fissare termini speciali (minimi e massimi) di comparizione e si ritiene opportuno indicarli nel minimo dei giorni dieci e nel massimo di giorni venti, in conformità di quanto disponeva l'articolo 15 del decreto 7 agosto 1936, n. 1531.

Non appaiono utilizzabili i termini minimi di comparizione fissati per la citazione dall'articolo 163-*bis* del vigente codice processuale civile data la loro varietà e lunghezza, non giustificabili per il procedimento di opposizione che ha, pure, carattere speciale.

Completamento della suddetta modificazione è la sanzione di nullità per la inosservanza dei termini a comparire. Essa è in analogia con quanto dispone l'articolo 164 del Codice per quanto riflette la citazione e, nel contempo, rende efficiente la nuova norma per quanto riguarda il rispetto del termine massimo a comparire.

Analoga proposta è stata fatta dalla dottrina (V. Satta, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Cedam, 1951, pag. 62). Essa proposta viene, ora, portata in sede legislativa col presente disegno di legge col quale si tende a modificare l'articolo 645 del Codice di procedura civile nella maniera che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 645 del Codice di procedura civile viene modificato come appresso:

« Art. 645 (Opposizione). L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente

nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

« In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma il termine a comparire non può essere inferiore a dieci nè superiore a venti giorni, a pena di nullità ».